

## TESTO UNIFICATO

### Progetti di legge

n.73/2019 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico)  
d'iniziativa dei Consiglieri Silvio Paolucci e Dino Pepe

e

n.82/2019 (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche)  
d'iniziativa dei Consiglieri Guerino Testa e Mario Quagliari

*a cura del Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi*

## Nota informativa

Per la formulazione del testo unificato è stato scelto come testo base quello del progetto di legge n.82/2019 poiché, come si evince anche dal titolo *“Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche”* ha una portata più ampia e generale rispetto all'altro che invece disciplina una sola tipologia di dipendenza patologica e cioè quella relativa al gioco d'azzardo collocata nel secondo dei cinque Titoli in cui si articola il p. di l. n.82/2020.

La tabella a tre colonne che segue riporta al centro il testo del p. di l. 82/2020; per ogni articolo di tale progetto di legge, la colonna di sinistra riporta il corrispondente articolo per omogeneità di materia del p. di l. 73/2019 (a prescindere dall'ordine numerico per una più agevole e immediata lettura). La colonna di destra riporta il testo unificato finale. Gli articoli di quest'ultimo evidenziati in giallo sono tratti dal p. di l. 73/2019 ed aggiunti in quanto non trovano un corrispondente nel p. di l. 82/2019, mentre le parti in grassetto sono quelle modificate (ad es. rinumerazione di articoli, variazioni di riferimenti interni, inserimento di titoli nelle citazioni di atti normativi).

L'art.3 (Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche) del testo unificato riproduce il contenuto dell'omologo articolo del p. di l. 82/2019 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad approvare tale atto. Il corrispondente articolo del p. di l. 73/2019 (Piano di azione regionale per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da GAP) attribuisce, invece, la competenza ad approvare tale atto al Consiglio regionale. Si può pertanto, valutare di attribuire la competenza all'approvazione del Piano per le dipendenze patologiche anche al Consiglio.

<p style="text-align: center;"><b>PdL n.73/2019</b> <b>Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PdL n.82/2019</b> <b>Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TESTO UNIFICATO</b> <b>Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 1 (Finalità)</p> <p>1. La presente legge, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, reca disposizioni finalizzate alla prevenzione, al contrasto e al trattamento di forme di dipendenza del gioco d'azzardo patologico (GAP), con particolare riferimento alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione.</p> <p>2. La Regione promuove interventi finalizzati:</p> <p>a) alla prevenzione e al contrasto del gioco d'azzardo in forma problematica o patologica, nonché alla cura e riabilitazione delle persone affette da tali patologie e dipendenze, nonché al supporto alle loro famiglie;</p> <p>b) alla diffusione della cultura del gioco consapevole, misurato e responsabile, in conformità con le diverse modalità previste dalla normativa statale;</p> <p>c) alla informazione, divulgazione e sensibilizzazione in merito all'utilizzo responsabile del denaro e ai contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza;</p> <p>d) alla promozione di attività educative,</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 (Finalità)</p> <p>1. La Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, detta norme per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche al fine di salvaguardare e tutelare le persone che ne sono affette, con particolare riferimento alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, favorendone il trattamento, la riabilitazione e il reinserimento sociale, anche tramite il sostegno alle famiglie</p> <p>2. Agli effetti della presente legge per "dipendenze patologiche" si intendono:</p> <p>a) il disturbo da gioco d'azzardo;</p> <p>b) le dipendenze da sostanze legali e illegali (alcolismo, tabagismo, sostanze psicotrope e stupefacenti);</p> <p>c) le dipendenze tecnologiche (Internet, reti sociali, videogiochi, videopornografia).</p> <p>3. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 concorrono, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, gli enti del servizio sanitario regionale, e, in particolare, i Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.),</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 (Finalità)</p> <p>1. La Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, detta norme per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche al fine di salvaguardare e tutelare le persone che ne sono affette, con particolare riferimento alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, favorendone il trattamento, la riabilitazione e il reinserimento sociale, anche tramite il sostegno alle famiglie</p> <p>2. Agli effetti della presente legge per "dipendenze patologiche" si intendono:</p> <p>a) il disturbo da gioco d'azzardo;</p> <p>b) le dipendenze da sostanze legali e illegali (alcolismo, tabagismo, sostanze psicotrope e stupefacenti);</p> <p>c) le dipendenze tecnologiche (Internet, reti sociali, videogiochi, videopornografia).</p> <p>3. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 concorrono, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, gli enti del servizio sanitario regionale, e, in particolare, i Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.),</p>

<p>sociali, sportive e culturali, da definire nel Piano di azione Regionale per le dipendenze di cui all'art. 7 per la prevenzione e riduzione del rischio da gioco prioritariamente nei minori, nei giovani e negli anziani.</p> <p>e) Alla realizzazione delle finalità indicate ai commi 1 e 2 concorrono, secondo le modalità previste dalla presente legge, i Comuni singoli ed associati, le istituzioni scolastiche, gli Enti del servizio sanitario regionale, nonché le associazioni di volontariato e le associazioni delle famiglie riconosciute dalla Regione, le cooperative sociali e le strutture pubbliche e private accreditate operanti nell'ambito delle finalità di cui al comma 1.</p>	<p>i comuni, singoli o associati, l'Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche, gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché le strutture accreditate dalla Regione per l'erogazione dei servizi socio-sanitari e riabilitativi nell'area delle dipendenze patologiche.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 (Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche)</p> <p>1. È istituito l'Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche, di seguito denominato Osservatorio, quale organo di monitoraggio e proposta della Giunta regionale per le attività previste dalla presente legge.</p> <p>2. L'Osservatorio è costituito con decreto della Presidente della Giunta regionale ed è composto da:</p> <p>a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;</p> <p>b) l'Assessore regionale alla sanità o suo delegato;</p> <p>c) l'Assessore regionale alle politiche sociali o</p>	<p>i comuni, singoli o associati, l'Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche, gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 <b>(Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.</b> nonché le strutture accreditate dalla Regione per l'erogazione dei servizi socio-sanitari e riabilitativi nell'area delle dipendenze patologiche.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 (Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche)</p> <p>1. È istituito l'Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche, di seguito denominato Osservatorio, quale organo di monitoraggio e proposta della Giunta regionale per le attività previste dalla presente legge.</p> <p>2. L'Osservatorio è costituito con decreto della Presidente della Giunta regionale ed è composto da:</p> <p>a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;</p> <p>b) l'Assessore regionale alla sanità o suo delegato;</p> <p>c) l'Assessore regionale alle politiche sociali o</p>
---	---	---

	<p>suo delegato;</p> <p>d) il Direttore del Dipartimento Sanità;</p> <p>e) il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali;</p> <p>e) un rappresentante per ogni Azienda sanitaria locale, individuato nei responsabili dei Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.) dei comuni di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;</p> <p>f) un rappresentante dei comuni, designato da ANCI Abruzzo,</p> <p>g) un rappresentante del Ministero dell'interno;</p> <p>h) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo o suo delegato;</p> <p>i) un rappresentante del Forum del Terzo Settore Abruzzo, espressione delle realtà associative operanti nell'area delle dipendenze patologiche;</p> <p>j) due delegati delle reti maggiormente rappresentative delle comunità terapeutiche;</p> <p>k) un esperto in materia di dipendenze patologiche designato dal Presidente della Giunta regionale.</p> <p>3. L'Osservatorio ha sede presso il Dipartimento regionale competente in materia di sanità, che ne assicura il supporto tecnico, e svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) studio e monitoraggio delle dipendenze patologiche in ambito regionale e dei loro effetti in tutte le loro componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche;</p> <p>b) formulazione di pareri e proposte alla</p>	<p>suo delegato;</p> <p>d) il Direttore del Dipartimento Sanità;</p> <p>e) il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali;</p> <p>e) un rappresentante per ogni Azienda sanitaria locale, individuato nei responsabili dei Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.) dei comuni di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;</p> <p>f) un rappresentante dei comuni, designato da ANCI Abruzzo,</p> <p>g) un rappresentante del Ministero dell'interno;</p> <p>h) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo o suo delegato;</p> <p>i) un rappresentante del Forum del Terzo Settore Abruzzo, espressione delle realtà associative operanti nell'area delle dipendenze patologiche;</p> <p>j) due delegati delle reti maggiormente rappresentative delle comunità terapeutiche;</p> <p>k) un esperto in materia di dipendenze patologiche designato dal Presidente della Giunta regionale.</p> <p>3. L'Osservatorio ha sede presso il Dipartimento regionale competente in materia di sanità, che ne assicura il supporto tecnico, e svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) studio e monitoraggio delle dipendenze patologiche in ambito regionale e dei loro effetti in tutte le loro componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche;</p> <p>b) formulazione di pareri e proposte alla</p>
--	--	--

<p style="text-align: center;">Art. 7 (Piano di azione regionale per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da GAP)</p>	<p>Giunta regionale, anche al fine dell'elaborazione del Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche di cui all'articolo 3;</p> <p>c) promozione di campagne informative e di sensibilizzazione, in collaborazione con gli enti del servizio sanitario regionale, anche attraverso la creazione di un portale informatico divulgativo;</p> <p>d) realizzazione di una banca dati, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, contenente le informazioni sulla tipologia di utenza che accede ai servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;</p> <p>e) verifica dello stato di attuazione e dell'efficacia delle misure adottate dai soggetti istituzionali coinvolti e redazione di una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo.</p> <p>4. L'Osservatorio assicura idonee forme di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, le forze dell'ordine, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, le associazioni antimafia, nonché con altri enti ed organismi operanti a livello nazionale nel settore della prevenzione e del trattamento delle dipendenze patologiche.</p> <p>5. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 (Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche)</p>	<p>Giunta regionale, anche al fine dell'elaborazione del Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche di cui all'articolo 3;</p> <p>c) promozione di campagne informative e di sensibilizzazione, in collaborazione con gli enti del servizio sanitario regionale, anche attraverso la creazione di un portale informatico divulgativo;</p> <p>d) realizzazione di una banca dati, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, contenente le informazioni sulla tipologia di utenza che accede ai servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;</p> <p>e) verifica dello stato di attuazione e dell'efficacia delle misure adottate dai soggetti istituzionali coinvolti e redazione di una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo.</p> <p>4. L'Osservatorio assicura idonee forme di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, le forze dell'ordine, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, le associazioni antimafia, nonché con altri enti ed organismi operanti a livello nazionale nel settore della prevenzione e del trattamento delle dipendenze patologiche.</p> <p>5. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 (Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche)</p>
--	---	---

1. Il Consiglio Regionale approva, entro il primo semestre di ciascun anno, su proposta della Giunta Regionale, il Piano di azione regionale per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da GAP che costituisce, per le materie oggetto della presente legge, riferimento per la programmazione regionale nei settori socio-sanitario, sociale, di promozione sportiva e culturale. Il piano in particolare individua i seguenti obiettivi:

- a) prevenzione del rischio della dipendenza da GAP mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione;
- b) formazione rivolta agli esercenti, al personale impiegato nelle sale di cui all'articolo 3, agli operatori dei servizi pubblici e della polizia locale, anche in collaborazione con gli Enti Locali, alle associazioni e cooperative sociali di cui al comma 4 dell'art. 1;
- c) assistenza e consulenza alle persone affette da GAP con la previsione di un primo servizio di ascolto, anche con l'utilizzo del numero verde regionale previsto alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4;
- d) progettazione volta a contrastare e ridurre il fenomeno del GAP, svolta in collaborazione con la ASL, i Comuni, le associazioni di volontariato e i soggetti di cui al comma 2 lettera e) dell'art. 1;
- e) monitoraggio per la valutazione del

1. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali alla sanità e alle politiche sociali, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale in materia socio-sanitaria e tenuto conto delle proposte formulate dall'Osservatorio di cui all'articolo 2, approva il Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche, di durata triennale, di seguito denominato Piano.

2. Il Piano, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di dipendenza, definisce l'insieme degli interventi che interessano il territorio regionale in ordine alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze patologiche, nonché al trattamento, alla riabilitazione e al reinserimento sociale dei soggetti coinvolti e delle loro famiglie. In particolare, il Piano persegue i seguenti obiettivi:

- a) la prevenzione e la riduzione dei rischi derivanti dalle dipendenze patologiche, mediante iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione, soprattutto delle nuove generazioni;
- b) l'assistenza e l'orientamento dei soggetti a rischio dipendenza, anche attraverso l'attivazione di un numero verde e di un indirizzo di posta elettronica dedicati, per fornire un primo servizio di ascolto e ricevere segnalazioni e richieste di aiuto;
- c) la realizzazione di percorsi di trattamento adeguati per persone affette da dipendenze patologiche, nonché di sostegno alle famiglie, mediante l'apporto della rete dei Servizi

1. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali alla sanità e alle politiche sociali, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale in materia socio-sanitaria e tenuto conto delle proposte formulate dall'Osservatorio di cui all'articolo 2, approva il Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche, di durata triennale, di seguito denominato Piano.

2. Il Piano, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di dipendenza, definisce l'insieme degli interventi che interessano il territorio regionale in ordine alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze patologiche, nonché al trattamento, alla riabilitazione e al reinserimento sociale dei soggetti coinvolti e delle loro famiglie. In particolare, il Piano persegue i seguenti obiettivi:

- a) la prevenzione e la riduzione dei rischi derivanti dalle dipendenze patologiche, mediante iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione, soprattutto delle nuove generazioni;
- b) l'assistenza e l'orientamento dei soggetti a rischio dipendenza, anche attraverso l'attivazione di un numero verde e di un indirizzo di posta elettronica dedicati, per fornire un primo servizio di ascolto e ricevere segnalazioni e richieste di aiuto;
- c) la realizzazione di percorsi di trattamento adeguati per persone affette da dipendenze patologiche, nonché di sostegno alle famiglie, mediante l'apporto della rete dei Servizi

<p>rapporto causa ed effetto degli interventi previsti dal piano medesimo.</p>	<p>territoriali per le dipendenze patologiche (Ser.D.) e delle strutture accreditate dalla Regione;</p> <p>d) la formazione e l'aggiornamento degli operatori della rete dei Servizi territoriali per le dipendenze patologiche (Ser.D.) e delle strutture accreditate dalla Regione, preposti alla presa in carico e al trattamento di persone affette da dipendenza, nonché degli addetti all'assistenza, all'orientamento e al reinserimento socio-lavorativo;</p> <p>e) la formazione e l'aggiornamento obbligatorio per gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito o vengono somministrate bevande alcoliche, e per il personale ivi impiegato, nonché per gli operatori dei servizi pubblici e della polizia locale;</p> <p>f) la realizzazione di forme di collaborazione con gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnate nell'ambito della prevenzione e del trattamento del disturbo da gioco d'azzardo e della dipendenza dalle nuove tecnologie;</p> <p>g) la promozione di attività socio-culturali e sportive finalizzate alla prevenzione e alla riduzione del rischio delle dipendenze, nonché al contrasto degli effetti da queste prodotti, in particolare nei minori e nei giovani a rischio di isolamento relazionale e sociale.</p> <p>3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano, la Regione può stipulare convenzioni e</p>	<p>territoriali per le dipendenze patologiche (Ser.D.) e delle strutture accreditate dalla Regione;</p> <p>d) la formazione e l'aggiornamento degli operatori della rete dei Servizi territoriali per le dipendenze patologiche (Ser.D.) e delle strutture accreditate dalla Regione, preposti alla presa in carico e al trattamento di persone affette da dipendenza, nonché degli addetti all'assistenza, all'orientamento e al reinserimento socio-lavorativo;</p> <p>e) la formazione e l'aggiornamento obbligatorio per gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito o vengono somministrate bevande alcoliche, e per il personale ivi impiegato, nonché per gli operatori dei servizi pubblici e della polizia locale;</p> <p>f) la realizzazione di forme di collaborazione con gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnate nell'ambito della prevenzione e del trattamento del disturbo da gioco d'azzardo e della dipendenza dalle nuove tecnologie;</p> <p>g) la promozione di attività socio-culturali e sportive finalizzate alla prevenzione e alla riduzione del rischio delle dipendenze, nonché al contrasto degli effetti da queste prodotti, in particolare nei minori e nei giovani a rischio di isolamento relazionale e sociale.</p> <p>3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano, la Regione può stipulare convenzioni e</p>
--	--	--



<p style="text-align: center;">Art. 10 (Giornata dedicata alla lotta al GAP)</p> <p>1. La Regione indice una giornata dedicata alla lotta al GAP in cui realizzare iniziative di conoscenza e approfondimento per sensibilizzare e prevenire i rischi sanitari e sociali correlati al GAP, da svolgersi negli istituti scolastici e universitari dell’Abruzzo.</p> <p>2. La data della giornata è stabilita dalla Giunta Regionale a seguito della valutazione di proposte che dovranno pervenire dagli istituti di cui al comma 1.</p>	<p>accordi con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, nonché con le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori dei diversi settori interessati.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 (Istituzione della “Giornata regionale sulle dipendenze patologiche”)</p> <p>1. La Regione istituisce la “Giornata regionale sulle dipendenze patologiche”, nel corso della quale sono realizzate iniziative di conoscenza e approfondimento per informare e sensibilizzare la comunità regionale sui rischi sanitari e sociali correlati alle dipendenze.</p> <p>2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce la data della giornata e definisce annualmente il programma delle iniziative, su proposta dell’Osservatorio di cui all’articolo 2.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 (Prevenzione dalle dipendenze patologiche negli istituti scolastici)</p> <p>1. All’interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale è fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile alla comunità studentesca, appositi prospetti informativi finalizzati a evidenziare i rischi connessi alle dipendenze patologiche e ai relativi danni.</p>	<p>accordi con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, nonché con le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori dei diversi settori interessati.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 (Istituzione della “Giornata regionale sulle dipendenze patologiche”)</p> <p>1. La Regione istituisce la “Giornata regionale sulle dipendenze patologiche”, nel corso della quale sono realizzate iniziative di conoscenza e approfondimento per informare e sensibilizzare la comunità regionale sui rischi sanitari e sociali correlati alle dipendenze.</p> <p>2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce la data della giornata e definisce annualmente il programma delle iniziative, su proposta dell’Osservatorio di cui all’articolo 2.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 (Prevenzione dalle dipendenze patologiche negli istituti scolastici)</p> <p>1. All’interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale è fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile alla comunità studentesca, appositi prospetti informativi finalizzati a evidenziare i rischi connessi alle dipendenze patologiche e ai relativi danni.</p>
---	---	---

<p style="text-align: center;">Art. 11 (Rapporti con enti e associazioni di auto- mutuo aiuto)</p> <p>1. La Regione, i Comuni singoli e associati e le ASL, nell'ambito delle rispettive competenze, possono avvalersi, anche mediante convenzione, della</p>	<p>2. Le Aziende sanitarie locali predispongono il materiale informativo, sulla base delle linee di indirizzo definite dall'Osservatorio di cui all'articolo 2, e ne curano la distribuzione presso gli istituti scolastici.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 (Sostegno al Terzo settore)</p> <p>1. La Regione sostiene l'attività degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che si occupano delle problematiche correlate alle dipendenze patologiche.</p> <p>2. La Regione può concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi, patrocini o altre forme di sostegno, anche non oneroso, per la realizzazione di progetti volti a promuovere interventi di prevenzione, assistenza e reinserimento sociale di persone affette da dipendenze patologiche, nonché di supporto delle rispettive famiglie.</p> <p>3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, nonché il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei progetti finanziati.</p> <p>4. I comuni e le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono avvalersi della collaborazione di enti ed associazioni pubbliche o private di mutuo</p>	<p>2. Le Aziende sanitarie locali predispongono il materiale informativo, sulla base delle linee di indirizzo definite dall'Osservatorio di cui all'articolo 2, e ne curano la distribuzione presso gli istituti scolastici.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 (Sostegno al Terzo settore)</p> <p>1. La Regione sostiene l'attività degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che si occupano delle problematiche correlate alle dipendenze patologiche.</p> <p>2. La Regione può concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi, patrocini o altre forme di sostegno, anche non oneroso, per la realizzazione di progetti volti a promuovere interventi di prevenzione, assistenza e reinserimento sociale di persone affette da dipendenze patologiche, nonché di supporto delle rispettive famiglie.</p> <p>3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, nonché il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei progetti finanziati.</p> <p>4. <b>La Regione</b>, i comuni e le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono avvalersi della collaborazione di enti ed associazioni pubbliche o private di mutuo</p>
---	---	--

collaborazione di enti, associazioni e organizzazioni pubbliche o private di mutuo aiuto, prive di scopo di lucro.

Art. 2  
(Destinatari)

1. Gli interventi di questa legge sono rivolti a favore dell'intera popolazione e in particolare:
  - a) ai soggetti che si trovano nella condizione di dipendenza da GAP, quale patologia che caratterizza le persone affette da sindrome da gioco con vincita in denaro così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità, diagnosticata dai servizi territoriali dipendenze e dalle strutture sanitarie competenti, nonché ai loro familiari.
  - b) alle persone maggiormente esposte e in particolare, ai minori, ai giovani e agli anziani, a rischio delle dipendenze indicate alla lettera a).

Art. 3  
(Ambito di applicazione)

aiuto, prive di scopo di lucro, che operano per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, senza oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO II  
DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO E  
DIPENDENZA DALLE NUOVE  
TECNOLOGIE

aiuto, prive di scopo di lucro, che operano per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, senza oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO II  
DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO E  
DIPENDENZA DALLE NUOVE  
TECNOLOGIE

Art. 7  
(Destinatari)

1. Gli interventi **del presente Titolo** sono rivolti a favore dell'intera popolazione e in particolare:
  - a) ai soggetti che si trovano nella condizione di dipendenza da **gioco d'azzardo patologico (GAP)**, quale patologia che caratterizza le persone affette da sindrome da gioco con vincita in denaro così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità, diagnosticata dai servizi territoriali dipendenze e dalle strutture sanitarie competenti, nonché ai loro familiari.
  - b) alle persone maggiormente esposte e in particolare, ai minori, ai giovani e agli anziani, a rischio delle dipendenze indicate alla lettera a).

Art. 8  
(Ambito di applicazione)

1. Per le finalità di cui all'art. 1, le disposizioni di questa legge si applicano alle sale da gioco, nonché agli altri esercizi commerciali, circoli privati ed associazioni o nelle aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco ai sensi degli art. 86 e 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

**Art. 7**  
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo:  
a) per "sale da gioco" devono intendersi tutti i locali adibiti prevalentemente all'attività di gioco con vincita in denaro il cui esercizio è autorizzato ai sensi dell'articolo 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);  
b) per "apparecchi per il gioco lecito" devono intendersi gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che distribuiscono vincite in denaro indicati dall'articolo 110, comma 6, del predetto Testo Unico;  
c) per "luoghi sensibili" devono intendersi:  
I) tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università;  
II) tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari

1. Per le finalità di cui all'art. 1, le disposizioni del presente Titolo si applicano alle sale da gioco, nonché agli altri esercizi commerciali, circoli privati ed associazioni o nelle aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco ai sensi degli art. 86 e 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

**Art. 9**  
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo:  
a) per "sale da gioco" devono intendersi tutti i locali adibiti prevalentemente all'attività di gioco con vincita in denaro il cui esercizio è autorizzato ai sensi dell'articolo 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);  
b) per "apparecchi per il gioco lecito" devono intendersi gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che distribuiscono vincite in denaro indicati dall'articolo 110, comma 6, del predetto Testo Unico;  
c) per "luoghi sensibili" devono intendersi:  
1) tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università;  
2) tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari

	<p>condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;  III) i centri di aggregazione di giovani, inclusi gli impianti sportivi;  IV) le caserme militari;  V) i centri di aggregazione di anziani;  VI) tutti i luoghi di culto;  VII) i cimiteri e le camere mortuarie;  VIII) gli istituti di credito e gli sportelli bancomat;  IX) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b>  (Campagne di informazione e sensibilizzazione)</p> <p>1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale di cui all'articolo 3, promuove periodiche campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo e dalle nuove tecnologie, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria, le associazioni familiari e le comunità giovanili.</p> <p>2. Le campagne di cui al comma 1 sono rivolte prioritariamente ai minori, ai giovani e agli anziani e sono finalizzate:  a) a diffondere una maggiore conoscenza delle dipendenze, delle patologie correlate e delle relative cure;  b) a favorire un utilizzo responsabile del</p>	<p>condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;  3) i centri di aggregazione di giovani, inclusi gli impianti sportivi;  4) le caserme militari;  5) i centri di aggregazione di anziani;  6) tutti i luoghi di culto;  7) i cimiteri e le camere mortuarie;  8) gli istituti di credito e gli sportelli bancomat;  9) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b>  (Campagne di informazione e sensibilizzazione)</p> <p>1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale di cui all'articolo 3, promuove periodiche campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo e dalle nuove tecnologie, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria, le associazioni familiari e le comunità giovanili.</p> <p>2. Le campagne di cui al comma 1 sono rivolte prioritariamente ai minori, ai giovani e agli anziani e sono finalizzate:  a) a diffondere una maggiore conoscenza delle dipendenze, delle patologie correlate e delle relative cure;  b) a favorire un utilizzo responsabile del</p>
--	--	---

<p style="text-align: center;">Art. 9 (Logo regionale)</p> <p>1. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale “ NO SLOT” rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 ed</p>	<p>denaro, anche al fine di evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da disturbo da gioco d’azzardo e delle loro famiglie; c) a prevenire e contrastare fenomeni di disagio e devianza giovanile, favorendo l’utilizzo critico e consapevole delle nuove tecnologie, in particolare di Internet e delle reti sociali; d) ad informare sull’esistenza di servizi pubblici di assistenza presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso; e) ad informare le famiglie sui programmi che consentono l’applicazione di filtri e il blocco dei giochi d’azzardo in rete o di altri siti pericolosi, nonché il contingentamento dei tempi di navigazione in rete; f) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo “No Slot-Regione Abruzzo” di cui all’articolo 9.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9 (Logo “No Slot-Regione Abruzzo”)</p> <p>1. È istituito il logo regionale “No Slot-Regione Abruzzo” rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che rimuovono o scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchi per il gioco lecito.</p> <p>2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia sanità, definisce i contenuti grafici, i criteri e le</p>	<p>denaro, anche al fine di evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da disturbo da gioco d’azzardo e delle loro famiglie; c) a prevenire e contrastare fenomeni di disagio e devianza giovanile, favorendo l’utilizzo critico e consapevole delle nuove tecnologie, in particolare di Internet e delle reti sociali; d) ad informare sull’esistenza di servizi pubblici di assistenza presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso; e) ad informare le famiglie sui programmi che consentono l’applicazione di filtri e il blocco dei giochi d’azzardo in rete o di altri siti pericolosi, nonché il contingentamento dei tempi di navigazione in rete; f) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo “No Slot-Regione Abruzzo” di cui <b>all’articolo 11</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 11</b> (Logo “No Slot-Regione Abruzzo”)</p> <p>1. È istituito il logo regionale “No Slot-Regione Abruzzo” rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che rimuovono o scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchi per il gioco lecito.</p> <p>2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia sanità, definisce i contenuti grafici, i criteri e le</p>
---	--	--

<p>istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa " Slot no grazie".</p> <p>2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i criteri e le modalità di utilizzo del logo.</p> <p>3. La Giunta regionale può prevedere criteri di priorità nella concessione di finanziamenti e contributi, comunque denominati, nel caso di assenza di apparecchi e congegni per il gioco negli esercizi commerciali.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b> (Competenze della Regione)</p> <p>1. La Regione:</p> <p>a) garantisce l'attività di programmazione per la prevenzione, il trattamento, il recupero sociale e il contrasto della dipendenza da GAP attraverso il Piano di azione regionale per le dipendenze previsto dall'art. 7, approvato annualmente dal Consiglio Regionale su</p>	<p>modalità di rilascio e di utilizzo del logo, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca dello stesso.</p> <p>3. I comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in possesso del logo di cui al comma 1, e per i soggetti che rimuovono nel proprio esercizio apparecchi per il gioco lecito possono prevedere agevolazioni sui tributi di propria competenza nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali.</p>	<p>modalità di rilascio e di utilizzo del logo, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca dello stesso.</p> <p>3. I comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in possesso del logo di cui al comma 1, e per i soggetti che rimuovono nel proprio esercizio apparecchi per il gioco lecito possono prevedere agevolazioni sui tributi di propria competenza nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali.</p> <p>4. La Giunta regionale può prevedere criteri di priorità nella concessione di finanziamenti e contributi, comunque denominati, nel caso di assenza di apparecchi e congegni per il gioco negli esercizi commerciali.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b> (Competenze della Regione)</p> <p>1. La Regione:</p> <p>a) garantisce l'attività di programmazione per la prevenzione, il trattamento, il recupero sociale e il contrasto della dipendenza da GAP <b>attraverso il Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche di cui all'articolo 3;</b></p>
---	--	---

<p>proposta della Giunta Regionale;</p> <p>b) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, attraverso i competenti servizi dei Dipartimenti regionali con il supporto delle Aziende sanitarie;</p> <p>c) promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento con riguardo al gioco d'azzardo patologico, degli operatori sociali, socio sanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti, degli esercenti e degli operatori di polizia locale.</p> <p>d) promuove campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione dei rischi e dei danni derivanti dal GAP, e istituisce uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e nei locali con offerta del gioco;</p> <p>e) sostiene le iniziative delle:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) istituzioni scolastiche, dei soggetti del terzo settore e delle associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e utenti, che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco d'azzardo patologico, anche in collaborazione con Enti Locali, ASL</li></ol>		<p>b) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, attraverso i competenti servizi dei Dipartimenti regionali con il supporto delle Aziende sanitarie;</p> <p>c) promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento con riguardo al gioco d'azzardo patologico, degli operatori sociali, socio sanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti, degli esercenti e degli operatori di polizia locale.</p> <p>d) promuove campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione dei rischi e dei danni derivanti dal GAP, e istituisce uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e nei locali con offerta del gioco;</p> <p>e) sostiene le iniziative delle:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) istituzioni scolastiche, dei soggetti del terzo settore e delle associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e utenti, che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco d'azzardo patologico, anche in collaborazione con Enti Locali, ASL e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio,</li></ol>
--	--	--



<p>e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;</p> <p>2) associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione al fine di responsabilizzare gli stessi alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto delle normative vigenti in materia di GAP.</p> <p>f) collabora con gli organismi istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti;</p> <p>g) istituisce un marchio regionale 'No Slot', rilasciato, a cura dei Comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito;</p> <p>h) promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto.</p>		<p>compresi i gestori di pubblici esercizi;</p> <p>2) associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione al fine di responsabilizzare gli stessi alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto delle normative vigenti in materia di GAP.</p> <p>f) collabora con gli organismi istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti;</p> <p>g) istituisce un marchio regionale 'No Slot', rilasciato, a cura dei Comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito;</p> <p>h) promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto.</p> <p>i) rende disponibili, tramite le ASL, ai</p>
---	--	---

<p>i) rende disponibili, tramite le ASL, ai gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e agli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al disturbo da gioco.</p>		<p>gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e agli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al disturbo da gioco.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 (Competenze dei Comuni)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 (Esercizio del gioco lecito)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b> (Competenze dei Comuni ed esercizio del gioco lecito)</p>
<p>1. I Comuni singoli e associati, anche attraverso gli ambiti territoriali sociali, promuovono progetti e attività per la prevenzione e il contrasto del GAP e della sua diffusione.</p> <p>2. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente.</p> <p>3. L'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco o alla nuova installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso esercizi commerciali o pubblici non è rilasciata nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili.</p> <p>4. Per luoghi sensibili devono intendersi: I) Tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e</p>	<p>1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del comune territorialmente competente. L'autorizzazione ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza.</p> <p>2. L'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non è rilasciata nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili.</p> <p>3. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili, diversi da quelli definiti dall'articolo</p>	<p>1. I Comuni singoli e associati, anche attraverso gli ambiti territoriali sociali, promuovono progetti e attività per la prevenzione e il contrasto del GAP e della sua diffusione.</p> <p>2. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del comune territorialmente competente. L'autorizzazione ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza.</p> <p>3. L'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non è rilasciata nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili.</p> <p>4. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili, diversi da quelli definiti dall'articolo</p>

<p>grado, inclusi gli istituti professionali e le università;</p> <p>II) Tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;</p> <p>III) I centri di aggregazione di giovani, inclusi gli impianti sportivi;</p> <p>IV) I centri di aggregazione di anziani;</p> <p>V) Tutti i luoghi di culto</p> <p>VI) I cimiteri e le camere mortuarie. * <i>vedi art.9 (Definizioni)</i></p> <p>5. L'autorizzazione ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza.</p> <p>6. Per le autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge i termini per il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 decorrono dalla data del 1 gennaio 2021. * <i>vedi art.30 (Disposizioni transitorie)</i></p> <p>7. E'vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici.</p> <p>8. I Comuni, in ordine all'installazione di apparecchi e congegni per il gioco, possono individuare quali altri luoghi sensibili quelli in cui sono ubicate strutture per minori, giovani ed anziani, nel rispetto della normativa statale e delle disposizioni</p>	<p>6, comma 1, lett. c), per i quali non può essere rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.</p> <p>4. I comuni possono, altresì, disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco lecito per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale.</p> <p>5. In materia di divieto di pubblicità del gioco d'azzardo si applica la vigente normativa statale, ed in particolare l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.</p> <p>6. È vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c-bis), del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.</p> <p>7. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altri oggetti utili a limitarne la visibilità dall'esterno.</p>	<p>9, comma 1, lett. c), per i quali non può essere rilasciata l'autorizzazione di cui al <b>comma 2</b>, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.</p> <p>5. I comuni possono, altresì, disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco lecito per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale.</p> <p>6. In materia di divieto di pubblicità del gioco d'azzardo si applica la vigente normativa statale, ed in particolare l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (<b>Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese</b>), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.</p> <p>7. È vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c-bis), del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.</p> <p>8. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altri oggetti utili a limitarne la visibilità dall'esterno.</p>
---	--	---

regionali, tenuto conto dell'impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul disturbo della quiete pubblica.

9. I Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, possono disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r. d. 773/1931, per una durata non superiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto.

Art. 6  
(Competenze della ASL)

1. La ASL, secondo quanto definito nel Piano di azione regionale per le dipendenze (PARD) di cui all'art. 7, svolge le seguenti funzioni:
- a) prevenzione del rischio da dipendenza dal GAP, mediante iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione, al fine di fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza;
  - b) predisposizione dei contenuti del materiale informativo sui rischi e sui danni derivanti dal GAP previsto alla lettera c) del comma 2 dell'art. 1;
  - c) attuazione delle misure sanitarie previste all'articolo 8.

Art. 8  
(Misure in materia sanitaria)

Art. 14  
(Competenze della ASL)

1. La ASL, secondo quanto definito nel Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche di cui all'art. 3, svolge le seguenti funzioni:
- a) prevenzione del rischio da dipendenza dal GAP, mediante iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione, al fine di fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza;
  - b) predisposizione dei contenuti del materiale informativo sui rischi e sui danni derivanti dal GAP [...];
  - c) attuazione delle misure sanitarie previste all'articolo 15.

Art. 15  
(Misure in materia sanitaria)

1. La Giunta regionale promuove, nei limiti dei finanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo nazionale per il GAP, lo svolgimento da parte degli Enti del servizio sanitario di iniziative di carattere strutturale e sperimentale nei confronti delle persone affette da patologia.
2. Per le finalità indicate al comma 1 sono istituite, presso i dipartimenti delle dipendenze patologiche, attività multidisciplinari per il trattamento delle varie forme di GAP, in base alle indicazioni del Piano di azione regionale per le dipendenze di cui all'art. 7 e dell'eventuale finanziamento.

**Art. 11**  
(Obblighi degli esercenti e dei gestori)

1. Gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito sono tenuti ad esporre in maniera visibile e accessibile al pubblico, all'ingresso e all'interno dei locali, nonché su ogni apparecchio per il gioco, materiale informativo al fine di:
  - a) evidenziare i rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e i relativi danni;
  - b) segnalare la presenza sul territorio dei Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.);
  - c) diffondere la conoscenza del portale informatico di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), e del numero verde di cui all'articolo

1. La Giunta regionale promuove, nei limiti dei finanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo nazionale per il GAP, lo svolgimento da parte degli Enti del servizio sanitario di iniziative di carattere strutturale e sperimentale nei confronti delle persone affette da patologia.
2. Per le finalità indicate al comma 1 sono istituite, presso i dipartimenti delle dipendenze patologiche, attività multidisciplinari per il trattamento delle varie forme di GAP, in base alle indicazioni del **Piano regionale di cui all'art. 3 e dell'eventuale finanziamento.**

**Art. 16**  
(Obblighi degli esercenti e dei gestori)

1. Gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito sono tenuti ad esporre in maniera visibile e accessibile al pubblico, all'ingresso e all'interno dei locali, nonché su ogni apparecchio per il gioco, materiale informativo al fine di:
  - a) evidenziare i rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e i relativi danni;
  - b) segnalare la presenza sul territorio dei Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.);
  - c) diffondere la conoscenza del portale informatico di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), e del numero verde di cui all'articolo

<p style="text-align: center;">Art. 13 (Sanzioni Amministrative)</p> <p>1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00.</p> <p>2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui alla</p>	<p>6, comma 2, lettera b); d) diffondere un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di autovalutazione e verifica del rischio di dipendenza.</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento previsti dal Piano regionale di cui all'articolo 3 e di esporre, nei propri esercizi, l'attestazione dell'avvenuta partecipazione.</p> <p>3. Le Aziende sanitarie locali predispongono il materiale informativo di cui al comma 1 e organizzano i corsi di cui al comma 2, sulla base delle linee di indirizzo definite dall'Osservatorio regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 (Disposizioni sanzionatorie)</p> <p>1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 10.000,00. In caso di reiterazione delle violazioni, è disposta, altresì, la sospensione dell'esercizio da dieci a sessanta giorni.</p>	<p><b>3</b>, comma 2, lettera b); d) diffondere un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di autovalutazione e verifica del rischio di dipendenza.</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento previsti dal Piano regionale di cui all'articolo 3 e di esporre, nei propri esercizi, l'attestazione dell'avvenuta partecipazione.</p> <p>3. Le Aziende sanitarie locali predispongono il materiale informativo di cui al comma 1 e organizzano i corsi di cui al comma 2, sulla base delle linee di indirizzo definite dall'Osservatorio regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 17</b> (Disposizioni sanzionatorie)</p> <p>1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo <b>13, commi 2 e 3</b>, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 10.000,00. In caso di reiterazione delle violazioni, è disposta, altresì, la sospensione dell'esercizio da dieci a sessanta giorni.</p>
--	--	---

<p>presente legge provvedono il Comune competente per territorio e gli altri soggetti competenti secondo la normativa in materia.</p>	<p>2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 6 e 7, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.</p> <p>3. In caso di violazione degli obblighi formativi di cui all'articolo 11, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco lecito, e da euro 2.000,00 a 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco.</p> <p>4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvedono i comuni territorialmente competenti e gli altri soggetti individuati ai sensi della vigente normativa in materia.</p> <p>5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono ripartiti tra i comuni, nella misura del 70 per cento per il finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, in coerenza con le finalità della presente legge, e la Regione, nella misura del restante 30 per cento, destinata al finanziamento del Piano regionale di cui all'articolo 3.</p> <p style="text-align: center;">Art. 13 (Fondo regionale per l'assistenza legale dei comuni)</p> <p>1. La Regione istituisce un fondo di</p>	<p>2. La violazione delle disposizioni di cui <b>all'articolo 13, commi 7 e 8</b>, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.</p> <p>3. In caso di violazione degli obblighi formativi di cui <b>all'articolo 16</b>, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco lecito, e da euro 2.000,00 a 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco.</p> <p>4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvedono i comuni territorialmente competenti e gli altri soggetti individuati ai sensi della vigente normativa in materia.</p> <p>5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono ripartiti tra i comuni, nella misura del 70 per cento per il finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, in coerenza con le finalità della presente legge, e la Regione, nella misura del restante 30 per cento, destinata al finanziamento del Piano regionale di cui all'articolo 3.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b> (Fondo regionale per l'assistenza legale dei comuni)</p> <p>1. La Regione istituisce un fondo di compartecipazione alle spese di assistenza</p>
---	---	---

	<p>compartecipazione alle spese di assistenza legale e costituzione in giudizio sostenute dai comuni a seguito di provvedimenti, di propria competenza, adottati in materia di regolamentazione del gioco d'azzardo, nonché di quelli emanati in attuazione delle disposizioni del presente Titolo.</p> <p>2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità per l'accesso al fondo di cui al presente articolo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b> (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)</p> <p>1. Per il periodo di imposta 2020, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta dello 0,30 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla rimozione dai propri locali degli apparecchi per il gioco lecito e aderiscono al logo identificativo "No Slot-Regione Abruzzo" di cui all'articolo 9. La riduzione di aliquota opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ed è applicata per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la rimozione e per i due periodi d'imposta successivi.</p> <p>2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità applicative della disposizione di cui al comma 1.</p>	<p>legale e costituzione in giudizio sostenute dai comuni a seguito di provvedimenti, di propria competenza, adottati in materia di regolamentazione del gioco d'azzardo, nonché di quelli emanati in attuazione delle disposizioni del presente Titolo.</p> <p>2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità per l'accesso al fondo di cui al presente articolo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b> (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)</p> <p>1. Per il periodo di imposta 2020, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta dello 0,30 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla rimozione dai propri locali degli apparecchi per il gioco lecito e aderiscono al logo identificativo "No Slot-Regione Abruzzo" di cui <b>all'articolo 11</b>. La riduzione di aliquota opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ed è applicata per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la rimozione e per i due periodi d'imposta successivi.</p> <p>2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità applicative della disposizione di cui al comma 1.</p>
--	--	---



	<p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b> (Vigilanza e controlli)</p> <p>1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo sull'utilizzo del logo di cui all'articolo 9, nonché sull'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 10 e 11.</p> <p>2. La Regione e i comuni collaborano con i competenti organi dello Stato e con le forze dell'ordine nella prevenzione e nel contrasto del gioco illegale e del correlato rischio di usura, anche in relazione ai pericoli di infiltrazione delle organizzazioni criminali, promuovendo, al tal fine, l'adozione di specifici accordi e protocolli operativi congiunti.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b> <b>ALCOLISMO E DIPENDENZA DA</b> <b>SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b> (Programma degli interventi)</p> <p>1. La Regione, in una apposita sezione del Piano regionale di cui all'articolo 3, definisce un programma degli interventi volti a tutelare la salute e la sicurezza della comunità regionale in relazione al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché all'uso di sostanze stupefacenti e psicoattive, legali e illegali.</p> <p>2. In particolare, la Regione, in aggiunta alle</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b> (Vigilanza e controlli)</p> <p>1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo sull'utilizzo del logo di cui <b>all'articolo 11</b>, nonché sull'osservanza degli obblighi di cui agli <b>articoli 13 e 16</b>.</p> <p>2. La Regione e i comuni collaborano con i competenti organi dello Stato e con le forze dell'ordine nella prevenzione e nel contrasto del gioco illegale e del correlato rischio di usura, anche in relazione ai pericoli di infiltrazione delle organizzazioni criminali, promuovendo, al tal fine, l'adozione di specifici accordi e protocolli operativi congiunti.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b> <b>ALCOLISMO E DIPENDENZA DA</b> <b>SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 21</b> (Programma degli interventi)</p> <p>1. La Regione, in una apposita sezione del Piano regionale di cui all'articolo 3, definisce un programma degli interventi volti a tutelare la salute e la sicurezza della comunità regionale in relazione al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché all'uso di sostanze stupefacenti e psicoattive, legali e illegali.</p> <p>2. In particolare, la Regione, in aggiunta alle</p>
--	--	---

	<p>misure previste dall'articolo 3, comma 2:</p> <p>a) promuove l'organizzazione di eventi "no alcol", durante i quali non vengono somministrate bevande alcoliche e sono fornite informazioni sulle conseguenze derivanti dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;</p> <p>b) prevede limitazioni alla pubblicità e alla sponsorizzazione di bevande alcoliche, nonché alla vendita e alla somministrazione delle stesse;</p> <p>c) promuove azioni di prevenzione della sindrome alcolico-fetale, anche tramite la previsione di forme di esenzione al fine di garantire l'accesso alle cure necessarie per la tutela della vita e della salute del feto e del neonato;</p> <p>d) prevede forme di partecipazione alla spesa sanitaria relativa ad interventi di emergenza effettuati in favore di soggetti che versano in stato di ebbrezza conseguente al consumo di bevande alcoliche, ovvero in stato di alterazione psico-fisica causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti e psicoattive, legali e illegali;</p> <p>e) promuove, in prossimità delle aree con maggiore presenza di locali notturni, specifici accordi tra i comuni, le aziende pubbliche di trasporto, le associazioni dei tassisti e le associazioni rappresentative dei locali notturni di intrattenimento per la realizzazione di un piano di mobilità sostenibile alternativo al mezzo privato a favore degli utenti dei locali;</p> <p>f) promuove strategie di prevenzione dei rischi da uso di droghe, legali e illegali, nei luoghi sensibili e nelle aree a rischio.</p>	<p>misure previste dall'articolo 3, comma 2:</p> <p>a) promuove l'organizzazione di eventi "no alcol", durante i quali non vengono somministrate bevande alcoliche e sono fornite informazioni sulle conseguenze derivanti dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;</p> <p>b) prevede limitazioni alla pubblicità e alla sponsorizzazione di bevande alcoliche, nonché alla vendita e alla somministrazione delle stesse;</p> <p>c) promuove azioni di prevenzione della sindrome alcolico-fetale, anche tramite la previsione di forme di esenzione al fine di garantire l'accesso alle cure necessarie per la tutela della vita e della salute del feto e del neonato;</p> <p>d) prevede forme di partecipazione alla spesa sanitaria relativa ad interventi di emergenza effettuati in favore di soggetti che versano in stato di ebbrezza conseguente al consumo di bevande alcoliche, ovvero in stato di alterazione psico-fisica causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti e psicoattive, legali e illegali;</p> <p>e) promuove, in prossimità delle aree con maggiore presenza di locali notturni, specifici accordi tra i comuni, le aziende pubbliche di trasporto, le associazioni dei tassisti e le associazioni rappresentative dei locali notturni di intrattenimento per la realizzazione di un piano di mobilità sostenibile alternativo al mezzo privato a favore degli utenti dei locali;</p> <p>f) promuove strategie di prevenzione dei rischi da uso di droghe, legali e illegali, nei luoghi sensibili e nelle aree a rischio.</p>
--	--	--

	<p style="text-align: center;"><b>Art. 17</b> (Limitazioni alla pubblicità e alla sponsorizzazione di bevande alcoliche)</p> <p>1. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono vietate la pubblicità e la sponsorizzazione di bevande alcoliche nell'ambito di manifestazioni alle quali partecipano principalmente i minori di anni diciotto.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b> (Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche)</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125 e dagli articoli 689 e 691 del codice penale, in tutti gli esercizi di somministrazione, anche di carattere temporaneo, nei quali è autorizzata o ammessa, a qualsiasi titolo, la vendita o la somministrazione di bevande, sono vietate la vendita, anche per asporto, e la somministrazione, a prezzo ridotto o a titolo gratuito, di bevande alcoliche a soggetti minori di anni diciotto.</p> <p>2. Il divieto di vendita o somministrazione è reso pubblico con appositi cartelli esposti, in modo ben visibile, dagli esercenti all'esterno o all'interno degli esercizi di cui al comma 1.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b> (Limitazioni alla pubblicità e alla sponsorizzazione di bevande alcoliche)</p> <p>1. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 125 (<b>Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati</b>), sono vietate la pubblicità e la sponsorizzazione di bevande alcoliche nell'ambito di manifestazioni alle quali partecipano principalmente i minori di anni diciotto.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 23</b> (Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche)</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125 e dagli articoli 689 e 691 del codice penale, in tutti gli esercizi di somministrazione, anche di carattere temporaneo, nei quali è autorizzata o ammessa, a qualsiasi titolo, la vendita o la somministrazione di bevande, sono vietate la vendita, anche per asporto, e la somministrazione, a prezzo ridotto o a titolo gratuito, di bevande alcoliche a soggetti minori di anni diciotto.</p> <p>2. Il divieto di vendita o somministrazione è reso pubblico con appositi cartelli esposti, in modo ben visibile, dagli esercenti all'esterno o all'interno degli esercizi di cui al comma 1.</p>
--	--	--

	<p>3. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni possono vietare o limitare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.</p> <p>4. All'articolo 56, comma 4, della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "A tal fine è consentita la vendita di bevande alcoliche esclusivamente attraverso distributori automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici".</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b> (Disposizioni sanzionatorie)</p> <p>1. La violazione dei divieti di cui all'articolo 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.</p> <p>2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 689 e 691 del codice penale, la violazione dei divieti di cui all'articolo 18 è punita con le seguenti sanzioni:</p>	<p>3. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (<b>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</b>), i comuni possono vietare o limitare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art.24</b> (Integrazione alla L.R. 23/2018)</p> <p>1. All'articolo 56, comma 4, della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) è aggiunto, in fine, il seguente periodo "A tal fine è consentita la vendita di bevande alcoliche esclusivamente attraverso distributori automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici.".</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 25</b> (Disposizioni sanzionatorie)</p> <p>1. La violazione dei divieti di cui <b>all'articolo 22</b> è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.</p> <p>2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 689 e 691 del codice penale, la violazione dei divieti di cui <b>all'articolo 23 e 24</b> è punita con le seguenti sanzioni:</p>
--	--	--

	<p>a) agli esercizi di somministrazione che vendono, anche per asporto, bevande alcoliche, a prezzo ridotto rispetto al prezzo di listino o a titolo gratuito, a minori di anni diciotto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00;</p> <p>b) agli esercizi commerciali che non espongono gli appositi cartelli indicanti il divieto di vendita o somministrazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00;</p> <p>c) ai maggiorenni che mettono a disposizione dei minori di anni diciotto bevande alcoliche tramite distributori automatici, esercizi di somministrazione o commerciali, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.</p> <p>3. Fatta salva la sospensione dell'attività commerciale prevista dall'articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125, se il fatto è commesso più di una volta la relativa sanzione amministrativa è raddoppiata.</p> <p>4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvedono i comuni territorialmente competenti e gli altri soggetti individuati ai sensi della vigente normativa in materia.</p> <p>5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono ripartiti tra i comuni, nella misura del 70 per cento per il finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, in coerenza con le finalità</p>	<p>a) agli esercizi di somministrazione che vendono, anche per asporto, bevande alcoliche, a prezzo ridotto rispetto al prezzo di listino o a titolo gratuito, a minori di anni diciotto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00;</p> <p>b) agli esercizi commerciali che non espongono gli appositi cartelli indicanti il divieto di vendita o somministrazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00;</p> <p>c) ai maggiorenni che mettono a disposizione dei minori di anni diciotto bevande alcoliche tramite distributori automatici, esercizi di somministrazione o commerciali, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.</p> <p>3. Fatta salva la sospensione dell'attività commerciale prevista dall'articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125, se il fatto è commesso più di una volta la relativa sanzione amministrativa è raddoppiata.</p> <p>4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvedono i comuni territorialmente competenti e gli altri soggetti individuati ai sensi della vigente normativa in materia.</p> <p>5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono ripartiti tra i comuni, nella misura del 70 per cento per il finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, in coerenza con le finalità</p>
--	--	--

	<p>della presente legge, e la Regione, nella misura del restante 30 per cento, destinata al finanziamento del Piano regionale di cui all'articolo 3.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b> (Criteri di partecipazione alla spesa sanitaria)</p> <p>1. Fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità di partecipazione alla spesa sanitaria dei soggetti nei quali venga riscontrato un tasso di alcolemia superiore a un grammo per litro, ovvero uno stato di alterazione psico-fisica causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti e psicoattive illegali e/o legali, assunte in assenza della prescrizione medica o in difformità da questa, a favore dei quali viene effettuato il trasporto in ambulanza e il cui accesso ai servizi di pronto soccorso sia legato a tali condizioni.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 21</b> (Divieto di commercializzazione della canapa per uso ricreativo)</p> <p>1. Al di fuori dei casi previsti dalle leggi regionali 18 dicembre 2013, n. 54, e 4 gennaio 2014, n. 4, è vietata la commercializzazione della canapa (cannabis sativa) per uso ricreativo e dei prodotti da essa derivati, anche a fronte di un basso contenuto di tetraidrocannabinolo (THC), nonché ogni attività finalizzata alla produzione e alla</p>	<p>della presente legge, e la Regione, nella misura del restante 30 per cento, destinata al finanziamento del Piano regionale di cui all'articolo 3.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 26</b> (Criteri di partecipazione alla spesa sanitaria)</p> <p>1. Fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità di partecipazione alla spesa sanitaria dei soggetti nei quali venga riscontrato un tasso di alcolemia superiore a un grammo per litro, ovvero uno stato di alterazione psico-fisica causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti e psicoattive illegali e/o legali, assunte in assenza della prescrizione medica o in difformità da questa, a favore dei quali viene effettuato il trasporto in ambulanza e il cui accesso ai servizi di pronto soccorso sia legato a tali condizioni.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 27</b> (Divieto di commercializzazione della canapa per uso ricreativo)</p> <p>1. Al di fuori dei casi previsti dalla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54 <b>(Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa e modifica alla legge regionale approvata con verbale 167/9 del 3.12.2013 recante "Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)"</b>) e</p>
--	--	--

	<p>estrazione di sostanze stupefacenti.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO IV - TABAGISMO</p> <p style="text-align: center;">Art. 22 (Programma degli interventi)</p> <p>1. La Regione, in una apposita sezione del Piano regionale di cui all'articolo 3, definisce un programma degli interventi volti a tutelare la salute della comunità regionale in relazione al fumo di tabacco e ai danni che ne derivano.</p> <p>2. In particolare, la Regione, in aggiunta alle misure previste dall'articolo 3, comma 2:</p> <p>a) persegue la prevenzione del tabagismo attraverso lo sviluppo di programmi per la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo;</p> <p>b) prevede l'istituzione di centri antifumo presso ogni Azienda sanitaria locale, attraverso cui i competenti Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.) garantiscono la cura, l'assistenza e il supporto alla disassuefazione dal fumo;</p>	<p><b>dalla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 4 (Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche), è vietata la commercializzazione della canapa (cannabis sativa) per uso ricreativo e dei prodotti da essa derivati, anche a fronte di un basso contenuto di tetraidrocannabinolo (THC), nonché ogni attività finalizzata alla produzione e alla estrazione di sostanze stupefacenti.</b></p> <p style="text-align: center;">TITOLO IV - TABAGISMO</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 28</b> (Programma degli interventi)</p> <p>1. La Regione, in una apposita sezione del Piano regionale di cui all'articolo 3, definisce un programma degli interventi volti a tutelare la salute della comunità regionale in relazione al fumo di tabacco e ai danni che ne derivano.</p> <p>2. In particolare, la Regione, in aggiunta alle misure previste dall'articolo 3, comma 2:</p> <p>a) persegue la prevenzione del tabagismo attraverso lo sviluppo di programmi per la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo;</p> <p>b) prevede l'istituzione di centri antifumo presso ogni Azienda sanitaria locale, attraverso cui i competenti Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.) garantiscono la cura, l'assistenza e il supporto alla disassuefazione dal fumo;</p>
--	---	---

	<p>c) promuove la tutela dei non fumatori esposti ad inalazione del fumo passivo nei luoghi pubblici e di lavoro;</p> <p>d) promuove la tutela e la valorizzazione dell'ambiente contro l'inquinamento causato dagli scarti e dai rifiuti generati dal fumo;</p> <p>e) valuta l'efficacia degli interventi in relazione al raggiungimento degli obiettivi, privilegiando metodologie di analisi basate sul confronto della situazione dei soggetti che hanno beneficiato delle misure per la cura del tabagismo e di quelli che non ne hanno fruito.</p> <p>3. Il programma di cui al comma 1 è definito in armonia con le indicazioni delle linee guida internazionali e nazionali e con i metodi della medicina basata sulle evidenze.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 23</b> (Prevenzione e contrasto del tabagismo passivo nei luoghi sensibili)</p> <p>1. Per tutelare l'igiene e il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad essi accedono, i responsabili delle strutture pubbliche e private provvedono a individuare e a segnalare adeguatamente al pubblico i locali e le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari nei quali si applica il divieto previsto dall'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.</p>	<p>c) promuove la tutela dei non fumatori esposti ad inalazione del fumo passivo nei luoghi pubblici e di lavoro;</p> <p>d) promuove la tutela e la valorizzazione dell'ambiente contro l'inquinamento causato dagli scarti e dai rifiuti generati dal fumo;</p> <p>e) valuta l'efficacia degli interventi in relazione al raggiungimento degli obiettivi, privilegiando metodologie di analisi basate sul confronto della situazione dei soggetti che hanno beneficiato delle misure per la cura del tabagismo e di quelli che non ne hanno fruito.</p> <p>3. Il programma di cui al comma 1 è definito in armonia con le indicazioni delle linee guida internazionali e nazionali e con i metodi della medicina basata sulle evidenze.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b> (Prevenzione e contrasto del tabagismo passivo nei luoghi sensibili)</p> <p>1. Per tutelare l'igiene e il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad essi accedono, i responsabili delle strutture pubbliche e private provvedono a individuare e a segnalare adeguatamente al pubblico i locali e le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari nei quali si applica il divieto previsto dall'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 <b>(Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).</b></p>
--	---	--



<p style="text-align: center;">Art. 12 (Clausola Valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale informa, annualmente, la competente commissione consiliare regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati progressivamente ottenuti nel prevenire, contrastare e trattare il gioco d'azzardo patologico.</p> <p>2. La relazione annuale fornisce i seguenti dati minimi informativi:</p> <p>a) Le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione realizzate</p>	<p>2. Per favorire il rispetto rigoroso del divieto di fumo, le Aziende sanitarie locali e le istituzioni scolastiche realizzano iniziative informative e formative affinché il relativo personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti dei cittadini.</p> <p>3. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, la Regione, per il tramite dei comuni territorialmente competenti, promuove azioni di sensibilizzazione degli adulti a non fumare anche nelle aree aperte dedicate ai minori e ai giovani, in particolare nei parchi e nelle aree gioco per bambini.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p> <p style="text-align: center;">Art. 24 (Disposizioni transitorie)</p> <p>1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il Piano regionale di cui all'articolo 3 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. Gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito assolvono agli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1 e 2, entro il 21 novembre 2020 e agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2, entro due anni dall'entrata in vigore della presente</p>	<p>2. Per favorire il rispetto rigoroso del divieto di fumo, le Aziende sanitarie locali e le istituzioni scolastiche realizzano iniziative informative e formative affinché il relativo personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti dei cittadini.</p> <p>3. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, la Regione, per il tramite dei comuni territorialmente competenti, promuove azioni di sensibilizzazione degli adulti a non fumare anche nelle aree aperte dedicate ai minori e ai giovani, in particolare nei parchi e nelle aree gioco per bambini.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b> (Disposizioni transitorie)</p> <p>1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il Piano regionale di cui all'articolo 3 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. Gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito assolvono agli obblighi di cui <b>all'articolo 13, commi 2 e 3</b>, entro il 21 novembre 2020 e agli obblighi di cui <b>all'articolo 16</b>, comma 2, entro due anni dall'entrata in vigore della presente</p>
--	--	---

<p>e quali soggetti sono stati coinvolti;</p> <p>b) i servizi attivi o programmati per favorire il miglioramento delle condizioni personali, familiari e sociali dei soggetti affetti da forme di dipendenza dal gioco d'azzardo;</p> <p>c) il grado di diffusione delle sale da gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo nel territorio regionale rispetto alla situazione preesistente;</p> <p>d) le criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e le iniziative attuate per farvi fronte, con particolare riferimento alla tutela dei minori e alle attività illecite di riciclaggio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 (Abrogazioni)</p> <p>1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono espressamente abrogate le disposizioni normative contenute nella L.R. n. 40 del 29 ottobre 2013.</p> <p>2.E' altresì abrogato l'art. 4 della L.R. n. 30 del 24 agosto 2018.</p>	<p>legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 25 (Clausola valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni fornite dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 2 e dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, trasmette al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge.</p> <p>2. La relazione di cui al comma 1 contiene, in particolare, le seguenti informazioni:</p> <p>a) la realizzazione degli interventi previsti dal Piano regionale di cui all'articolo 3, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, le risorse impiegate e i relativi destinatari;</p> <p>b) gli accordi definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nonché le azioni coordinate poste in essere in attuazione degli stessi;</p> <p>c) una descrizione degli interventi informativi e formativi in materia di prevenzione delle dipendenze patologiche, il grado di diffusione degli stessi sul territorio, i soggetti coinvolti, nonché i beneficiari e il livello di partecipazione raggiunto;</p> <p>d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, nonché le eventuali soluzioni adottate per farvi fronte.</p> <p>3. La Giunta regionale rende accessibile la relazione sul portale informatico di cui</p>	<p>legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 31 (Clausola valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni fornite dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 2 e dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, trasmette al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge.</p> <p>2. La relazione di cui al comma 1 contiene, in particolare, le seguenti informazioni:</p> <p>a) la realizzazione degli interventi previsti dal Piano regionale di cui all'articolo 3, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, le risorse impiegate e i relativi destinatari;</p> <p>b) gli accordi definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nonché le azioni coordinate poste in essere in attuazione degli stessi;</p> <p>c) una descrizione degli interventi informativi e formativi in materia di prevenzione delle dipendenze patologiche, il grado di diffusione degli stessi sul territorio, i soggetti coinvolti, nonché i beneficiari e il livello di partecipazione raggiunto;</p> <p>d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, nonché le eventuali soluzioni adottate per farvi fronte.</p> <p>3. La Giunta regionale rende accessibile la relazione sul portale informatico di cui</p>
---	--	--

<p style="text-align: center;">Art. 14 (Disposizioni finanziarie)</p> <p>1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.</p>	<p>all'articolo 2, comma 3, lett. c), unitamente ai documenti consiliari che ne concludono l'esame.</p> <p style="text-align: center;">Art. 26 (Abrogazioni)</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:</p> <p>a) la legge regionale 29 ottobre 2013, n. 40, e successive modifiche e integrazioni;</p> <p>b) la legge regionale 29 novembre 1999, n. 114;</p> <p>c) la legge regionale 27 marzo 1998, n. 19;</p> <p>d) il paragrafo relativo ad «Interventi in materia di alcooldipendenza» di cui al punto 5.4 dell'allegato «A» della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72.</p> <p style="text-align: center;">Art. 27 (Norma finanziaria)</p> <p>1. Il Piano regionale di cui all'articolo 3, per la sezione relativa al disturbo da gioco d'azzardo</p>	<p>all'articolo 2, comma 3, lett. c), unitamente ai documenti consiliari che ne concludono l'esame.</p> <p style="text-align: center;">Art. 32 (Abrogazioni)</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:</p> <p>a) la legge regionale 29 ottobre 2013, n. 40 <b>(Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco)</b> e successive modifiche e integrazioni;</p> <p>b) la legge regionale 29 novembre 1999, n. 114 <b>(Prevenzione dei problemi alcol-droga-correlati e di formazione di operatori del settore socio-sanitario, del settore socio-educativo e del volontariato);</b></p> <p>c) la legge regionale 27 marzo 1998, n. 19 <b>“Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 ottobre 1994, n. 72 (Interventi in materia di dipendenza dal tabagismo)”;</b></p> <p>d) il paragrafo relativo ad «Interventi in materia di alcooldipendenza» di cui al punto 5.4 dell'allegato «A» della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72 <b>(Piano sanitario regionale 1994-1996).</b></p> <p style="text-align: center;">Art.33 (Norma finanziaria)</p> <p>1. Il Piano regionale di cui all'articolo 3, per la sezione relativa al disturbo da gioco d'azzardo</p>
---	---	--

<p style="text-align: center;">Art. 16 (Entrata in vigore)</p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino Ufficiale della regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).</p>	<p>è finanziato con le risorse assegnate alla Regione dal Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative introitate ai sensi dell'articolo 12.</p> <p>2. Agli altri oneri derivanti dall'attuazione del Piano si fa fronte con i fondi annualmente previsti nel bilancio regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale, nonché con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative introitate ai sensi dell'articolo 19.</p> <p>3. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 si fa fronte con i fondi annualmente previsti nel bilancio regionale per il finanziamento del Terzo settore.</p> <p>4. Per le finalità previste dall'articolo 13 è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p> <p>5. Alla potenziale perdita di gettito IRAP derivante dall'attuazione dall'articolo 14, stimata in euro 138.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte nei limiti delle disponibilità di bilancio.</p>	<p>è finanziato con le risorse assegnate alla Regione dal Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative introitate ai sensi <b>dell'articolo 17</b>.</p> <p>2. Agli altri oneri derivanti dall'attuazione del Piano si fa fronte con i fondi annualmente previsti nel bilancio regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale, nonché con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative introitate ai sensi <b>dell'articolo 25</b>.</p> <p>3. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 si fa fronte con i fondi annualmente previsti nel bilancio regionale per il finanziamento del Terzo settore.</p> <p>4. Per le finalità previste <b>dall'articolo 18</b> è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p> <p>5. Alla potenziale perdita di gettito IRAP derivante dall'attuazione <b>dell'articolo 19</b>, stimata in euro 138.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte nei limiti delle disponibilità di bilancio.</p>
---	--	--

	<p style="text-align: center;"><b>Art. 28</b> (Entrata in vigore)</p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 34</b> (Entrata in vigore)</p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).</p>
--	--	--